



Comunicato Ufficiale n.158 del 14 Maggio 2025

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	3

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

– PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 12.05.2025 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 156

Deferimento:

**- del Sig. Baute Cabrera Nicolas Ramiro;
(procedimento prot. 25192/494 pfi 24-25)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND il sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Bariese (e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva) per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 20.11.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Bariese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

Il deferito non è comparso e il giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale che ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità del deferito, ed ha chiesto di infliggere al sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera la sanzione della squalifica per 4 giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

*

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Nicolas Ramiro Baute Cabrera è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: falsità della dichiarazione che risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione della federazione spagnola alla F.I.G.C. in data 22.11.2024, con la quale si attesta che il calciatore sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera è stato tesserato per la società U.D. San Claudio, alla medesima affiliata

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del deferito e, con riferimento alla quantificazione della sanzione, ritiene adeguata, nel caso di specie, quella proposta dalla Procura ed individuata nella squalifica per 4 giornate da scontarsi in gare ufficiali.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND, affermata la responsabilità del signor Nicolas Ramiro Baute Cabrera per la condotta contestata,

DELIBERA

di applicare al Sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi in gare ufficiali.

2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 12.05.2025 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 156

Reclamo proposto da: A.S.D. Calcio Tortoli

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 155 del Comitato Regionale Sardegna LND del 08.05.2025

Gara: “Calcio Tortoli – Coghinas Calcio” del 04.05.2025

Competizione: Play-off del Campionato di Promozione

La A.S.D. Calcio Tortoli ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND Sardegna n. 155, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata comminata la squalifica per quattro gare effettive per il tesserato Alberto Marci per condotta ingiuriosa, integrata nella fattispecie di cui all'articolo 36 comma 1/a, nonché per la squalifica pari a cinque giornate, adottata nei confronti dell'allenatore Salvatore Mereu per il medesimo titolo, sanzione maggiorata in considerazione del contestato comportamento antisportivo.

Il reclamo redatto dalla Società per il tramite del proprio legale di fiducia, è diretto a ridimensionare le condotte a margine di un contesto particolarmente teso, determinato dal turno dei *Play Off* e, con dette motivazioni, rassegna le conclusioni chiedendo la riduzione delle sanzioni.

La Corte, istruito il procedimento, considerato che il contenuto del reclamo non apporta alcun argomento obiettivo idoneo a confutare il privilegio di prova riservato alle attestazioni arbitrali in forza del CO I dell'articolo 61 del C.G.S, ritiene di non poter accedere alle istanze della società. Infatti, lo stesso atto di gravame ha natura sostanzialmente confessoria, essendo più che altro diretto a sminuire il disvalore del comportamento dei tesserati e, di contro, la Corte non osserva alcuna mancanza nella formulazione del referto arbitrale, in cui viene fornita una chiara e lineare descrizione di quanto accaduto in campo (su segnalazione del suo Assistente di linea), ben differenziando la condotta dell'allenatore, a cui viene ascritta anche l'antisportività della stessa, da quella dell'altro tesserato, limitata al solo comportamento ingiurioso e irrispettoso, con precisa indicazione del tenore delle frasi censurabili, proferite dall'uno e dall'altro.

Ciò premesso non si ravvisa alcun significativo elemento teso a giustificare la riduzione delle sanzioni, poiché l'invocato richiamo alla *trance* agonistica, in assenza di ulteriori fattori obiettivi di riscontro, non è di per sé idoneo a contenerle in maniera più favorevole. In considerazione di quanto esposto, la Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti enunciata dal Giudice di *prime cure* ed equa nella commisurazione delle sanzioni, essendo determinate entrambe nel minimo edittale previsto, al netto della condotta ulteriore addebitata all'allenatore, pacificamente provata nel supplemento arbitrale.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 Maggio 2025